



STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“CASA DELLE DONNE < ANNA ANDRIULO > GALLARATE – APS-ETS”

Art. 1 - Denominazione e sede

1.1 È costituita, in forma di associazione di promozione sociale, l'associazione denominata: « Casa delle Donne<< Anna Andriulo>> Gallarate » di seguito, in breve, “associazione”. A seguito dell'iscrizione nel Registro l'Associazione integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS». L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017.

1.2 In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico del Terzo settore, l'associazione dovrà indicare gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

1.3 L'associazione ha sede legale nel Comune di Gallarate e la sua durata è illimitata.

1.4 Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

Art. 2 - Finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, culturali, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare svolge attività di promozione sociale a favore delle associate e di terzi, ispirandosi a principi di non violenza e di tutela dei diritti inviolabili della persona. e intende essere luogo d'incontro, di relazione, di scambio, di sostegno tra donne; spazio aperto per svolgere attività in ambito nazionale e internazionale, rivolto a tutte le donne , associate e non, a gruppi e ad associazioni che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione stessa. Un insieme di iniziative atte a promuovere una cultura di genere, una politica autonoma delle donne, che proponga il suo punto di vista in ogni ambito sociale. L'Associazione vuole essere un luogo di memoria e di trasmissione della cultura, dei saperi delle donne, dove incontrarsi per mantenere i collegamenti e darsi continuità di azione e prospettive.

2.2 L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutte le associate, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 - Attività di interesse generale

3.1 L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- a. organizzare iniziative rivolte alla crescita sociale, politica, economica e culturale delle donne
- b. promuovere una cultura di genere per il superamento delle disuguaglianze e la valorizzazione delle differenze, sostenendo in ogni ambito le uguali opportunità
- c. difendere e sostenere i diritti delle donne, nella famiglia, nella società, nella politica, valorizzandone la presenza nel mondo del lavoro, tutelandone i diritti e l'occupazione, individuando condizioni di lavoro che possano favorire una scelta libera e consapevole delle donne
- d. sostenere programmi di cooperazione allo sviluppo sociale, culturale ed economico delle donne, sia a livello nazionale che internazionale



- e. contrastare ogni forma di discriminazione, di violenza e di molestia contro le donne ovunque perpetrate, offrendo loro supporto, sostegno e solidarietà; soprattutto nei casi di persecuzione causate dalla loro appartenenza di genere
- f. favorire la fiducia delle donne di ogni età nelle proprie capacità
- g. svolgere attività a sostegno della autodeterminazione delle donne, in relazione al loro corpo, alla maternità, alla sessualità e a tutte le scelte di vita che le riguardano, promuovendone e difendendone la salute e il loro benessere psicofisico
- h. promuovere, diffondere, sostenere e curare le espressioni culturali e artistiche delle donne
- i. promuovere la cultura della convivenza laica, non violenta, interculturale, rispettosa delle differenze
- j. promuovere iniziative di confronto e scambio con altre forme associative che, nelle loro finalità, avviino e sostengano attività per il rispetto della persona indipendentemente dall'appartenenza di genere.

3.2 Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà:

- A. aderire anche ad altri organismi, di cui condivide finalità e metodi
- B. collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie
- C. organizzare attività d'accoglienza, consulenza e gruppi di auto-aiuto per le donne
- D. organizzare corsi di formazione, corsi di carattere culturale e ricreativi e stages
- E. organizzare manifestazioni, convegni, seminari, dibattiti di carattere culturale e sociale, nonché spettacoli, proiezioni cinematografiche e audiovisive, mostre artistiche e artigianali, mercatini, viaggi e altro, conforme all'oggetto sociale
- F. realizzare, produrre e diffondere materiali informativi e divulgativi, su qualsiasi supporto o attraverso qualsiasi strumento utile al raggiungimento delle finalità dell'Associazione

3.3 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari o dei terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

3.4 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

4.1 L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art.3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

4.2 L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 5 – Raccolta fondi

5.1 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.



5.2 raccogliere fondi mediante quote associative, iniziative di autofinanziamento, sottoscrizioni, attività a titolo di offerta, richiesta di finanziamento a enti pubblici e privati, iniziative per raccolte occasionali di fondi

Art. 6 – Ammissione

6.1 Possono diventare socie dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità istituzionali, lo spirito, gli ideali e gli scopi associativi senza alcuna discriminazione e che intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

6.2 Il numero delle associate è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo settore.

6.3 I soci sono tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione o che hanno presentato domanda in un momento successivo e, impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione).

6.4 L'ammissione all'Associazione è deliberata parte dal Consiglio Direttivo (organo di amministrazione), comunicata all'interessata e annotata nel libro delle associate. In caso di rigetto l'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessata.

6.5 L'interessata, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6.6 Ciascuna Socia maggiore di età ha diritto di voto. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

6.7 Sostenitrici, sostenitori e simpatizzanti : Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitrici o sostenitori o di semplici simpatizzanti tutte le persone che, indipendentemente dall'appartenenza di genere, condividendone gli ideali, danno un loro contributo nei termini stabiliti. Le sostenitrici o i sostenitori non sono soci e quindi non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione e possono partecipare all'Assemblea delle Socie con solo diritto di parola.

Art. 7 - Diritti e doveri delle Socie

7.1 Le Socie sono chiamate a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea.

7.2 La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di Socia e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

7.3 L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna Socia escludendo ogni forma di discriminazione.

7.4 Ciascuna Socia ha diritto:

a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per



- delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informata sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento.

7.5 Ciascuna Socia ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socia

8.1 La qualità di Socia si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.

8.2. La Socia può in ogni momento recedere senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione). Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), ma permangono in capo alla Socia le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

8.3 La Socia, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere esclusa dall'Associazione stessa. In particolare Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) può deliberare l'esclusione in caso di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto.

8.4 La perdita di qualifica di Socia è deliberata Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

8.5 La delibera del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea delle Socie mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.

8.6 L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessata.

Art. 9 - Attività di volontariato

9.1 L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

9.2 Le prestazioni fornite dalle volontarie sono a titolo gratuito. Alle volontarie possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività delle volontarie sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

9.3 Le volontarie devono essere assicurate contro gli infortuni e le malattie connesse allo



svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 10 – Organi sociali

10.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea delle Socie;
- b) il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- c) il Comitato di Presidenza;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

10.2 Gli organi sociali hanno la durata di due esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

10.3 Tutte le cariche sociali sono elettive e a titolo gratuito. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

11.1 L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle Socie.

11.2 L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le Socie. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni Socio ha diritto ad esprimere un voto.

11.3 L'Assemblea è presieduta dalla Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un'altra componente del Comitato di Presidenza.

11.4 Le Socie possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre Socie, conferendo loro delega scritta.

Ciascuna Socia può rappresentare fino ad un massimo di due Socie.

11.5 Non può essere conferita la delega ad una componente del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) o di altro organo sociale.

11.6 Sono ammesse al voto le Socie che hanno acquisito tale qualifica dal momento dell'approvazione del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

11.8 È possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità della Socia.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

12.1 L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare le componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) scegliendole tra le proprie Socie;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, le componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;



- e) deliberare in merito alla responsabilità delle componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo ad essa la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

12.2 L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Art. 13- Convocazione dell'Assemblea

13.1 L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

13.2 L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione della Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle Socie, oppure da almeno un terzo (1/3) delle componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

13.3 L'Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

14.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle Socie presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero delle Socie presenti in proprio o per delega.

14.2 L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle Socie presenti.

14.3 L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o alla trasformazione o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione o alla sua fusione o scissione.

14.4 Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle Socie iscritte nell'apposito libro delle Socie e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) delle presenti.

14.5 In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle Socie iscritte nell'apposito libro delle Socie.



14.6 All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge una Segretaria la quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente alla Presidente.

14.7 Le componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) non hanno diritto al voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

14.8 Le Socie che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

14.9 I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

14.10 Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee delle Socie. Può essere visionato da tutte le Socie secondo quanto stabilito nell'art. 22 comma 5. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutte le Socie.

Art. 15 – Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

15.1 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

15.2 Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

15.3. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 11 componenti, elette dall'Assemblea tra le Socie. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) elegge tra le sue componenti la Presidente e il Comitato di Presidenza.

15. 4 Le componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di due esercizi e possono essere rielette.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

16.1 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza delle consigliere;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto preventivo (ed il programma di attività) e il bilancio consuntivo;
- f) proporre all'Assemblea delle Socie l'ammontare della quota sociale annuale;
- g) gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;



- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) accogliere o respingere le domande delle aspiranti Socie;
- j) deliberare in merito all'esclusione delle Socie;
- k) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione delle Socie;
- l) eleggere la Presidente e il Comitato di Presidenza;
- m) nominare la Segretaria e la Tesoriera o la Segretaria/Tesoriera che può essere scelto anche tra le persone non componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- n) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dalla Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- o) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle Socie e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- p) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- q) delegare compiti e funzioni ad una o più componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) stesso;
- r) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione)

17.1 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle componenti. Esse possono essere dichiarate decadute, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano rese assenti ingiustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) per tre volte consecutive. Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) delle Socie. Eventuali sostituzioni delle componenti del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) effettuate, attraverso cooptazione da parte dello stesso Consiglio, nel corso del biennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. Le componenti così nominate scadono con le altre componenti. Il venir meno della maggioranza delle componenti il Consiglio comporta la decadenza del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) che deve essere rinnovato.

17.2 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) è convocato, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione inviata tramite lettera oppure inoltrata tramite mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma/PEC inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

17.3 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) si riunisce, su convocazione della Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) delle componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

17.4 Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

17.5 Le riunioni del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) sono valide quando è presente la maggioranza delle sue componenti elette.



17.6 Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

17.7 Di ogni riunione del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla Presidente e dalla Segretaria all'uopo nominata, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione).

Art. 18 - La Presidente

18.1 La Presidente è eletta a maggioranza dei voti dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) tra le sue componenti, dura in carica due esercizi e può essere rieletta.

18.2 La Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzata a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

18.3 In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte da una componente del Comitato di Presidenza.

18.4 Di fronte alle socie, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della componente del Comitato di Presidenza fa piena prova dell'assenza per impedimento della Presidente.

Art. 19 – Il Comitato di Presidenza

19.1 Il Comitato di Presidenza viene eletto dal Consiglio Direttivo tra le proprie componenti, dura in carica 2 anni e può essere rieleggibile. E' costituito da tre socie che hanno la firma e la rappresentanza legale nei confronti di terzi. Il Comitato di Presidenza presiede il Consiglio Direttivo, ne cura lo svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

Il Comitato di Presidenza rappresenta l'Associazione insieme al Consiglio Direttivo e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa.

Art. 20 - La Segretaria

20.1 La Segretaria verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione), gestisce la tenuta dei libri sociali nei limiti previsti dall'art. 22 comma 5.

Art. 21 - Organo di Controllo e Revisione Legale (nei casi previsti dalla legge)

21.1 L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

21.2 I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



21.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

21.4 L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

21.5 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21.6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Libri sociali

22.1 L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione);
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);

22.2 I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Art. 23 - Risorse economiche

23.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi di sostenitrici, sostenitori e simpatizzanti
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti nell'ambito dei fini statuari
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- e) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statuari
- f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.



I proventi delle varie attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra le associate, anche in forme indirette. Un eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Art. 24 – Scritture contabili

24.1 Il Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

Art. 25 - Esercizio sociale

25.1 L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e devono essere approvati dall'Assemblea entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

25.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità all'art. 13 del D.lgs. 117/2017 e sue successive modifiche.

25.4 Se prevista, la relazione di missione deve rappresentare le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Inoltre deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

25.5 Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13 del D.lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua.

25.6 Al bilancio preventivo deve essere allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

25.7 La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo (Organo di Amministrazione) e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

26.1 L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

26.2 Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 -Devoluzione del patrimonio

27.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9,



comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Art.28 - Disposizioni finali

28.1 Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.